

COMUNE DI CIRO'

STATUTO

Delibera n. 49 del 29/12/2003.

TITOLI°

CAPO 1- LA COMUNITÀ', L' AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1

La Comunità

1. La comunità di Ciro è il soggetto fondamentale del presente statuto. Essa è titolare dei diritti e dei doveri connessi con la convivenza civile, è servita dal comune che è struttura di servizio per la soddisfazione dei suoi bisogni ed è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini componenti la comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politica e amministrativa del comune.
3. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il comune persegue il conseguimento di tali finalità.
4. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del comune assicurano la promozione e la conservazione dei valori culturali, sociali, economici e politici e la tutela dei valori morali e religiosi, che costituiscono il patrimonio di storia e tradizioni della comunità stessa
5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali, naturali e di valore artistico che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili ai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
6. Il Comune di Cirò si dichiara "Paese Denuclearizzato", rifiutando nel proprio territorio la creazione e/o la installazione di ogni forma o attività nucleare.
7. Il Comune di Cirò si dichiara , altresì, "Paese privo di coltivazioni O.G.M.", rigettando qualsiasi coltivazione di questo tipo nel proprio territorio.

Art. 2

Lo statuto

1. Lo statuto è l'atto fondamentale di cui la comunità si dota per regolare il proprio diritto di autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto esprime i principi dei rapporti tra la comunità ed il suo comune.
3. Lo statuto individua gli argomenti e le modalità con cui la comunità esercita le funzioni di proposta e verifica, nel contesto di una democrazia rappresentativa.
4. Lo statuto, con il concorso degli atti legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

5. Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, Tale adeguamento dovrà avvenire attraverso un processo di partecipazione e di consultazione della comunità e dovrà assicurare la coerenza fra le mutate condizioni sociali, economiche e civili della comunità da un lato e la normativa statutaria dall'altro.

6. La conoscenza e la diffusione dello statuto nell'ambito della comunità sarà assicurata nelle forme previste dalla legge.

Art. 3

Sede – territorio – stemma – gonfalone

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'esterno, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è ubicata nel palazzo civico sito in Corso Lilio e può essere modificata soltanto con atto del consiglio comunale. Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella sede comunale. In casi particolari il consiglio e la giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla sede comunale.

4. Il territorio del Comune di Cirò ha una estensione di Kmq. 7.015 e comprende i seguenti nuclei abitati sparsi: Località Toscano, Capella, Cappelleri e Csale Attiva.

5. Il Comune di Cirò confina con i seguenti Comuni: Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Umbriatico e Carfizzi.

6. Il comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. Il Comune ha il proprio stemma consistente in tre monti in campo azzurro, sul medio posa una Grù che becca e percuote un serpente screziato.

8. Il Comune ha altresì un proprio gonfalone della forma regolamentare di azzurro chiaro con a centro lo stemma di Cirò che rappresenta tre monti in campo azzurro, sul medio posa una Grù che becca e percuote un serpente screziato.

9. L'uso e la riproduzione dello Stemma sono consentiti esclusivamente solo previa autorizzazione del Comune. Lo Stemma costituisce il logo del Comune.

Art. 4

Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'accesso.

3. La pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi può avvenire anche per via telematica, in tal caso nella sede comunale sarà presente idonea postazione per la consultazione.

4. La pubblicazione degli atti è effettuata a cura degli uffici a ciò preposti.

5. Al fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previsti ulteriori spazi e forme di pubblicità nel regolamento sull'accesso.

CAPO 2 – IL COMUNE

Art. 5

Definizione e ruolo

1. Il comune, istituzione della comunità, è l'ente che ne cura e rappresenta gli interessi generali, con l'esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Il comune persegue le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati nell'ordinamento.
3. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
4. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini, per garantire la pari opportunità tra i sessi e per tutelare i diritti fondamentali della persona umana, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comuni.
5. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della regione, della provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
6. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sopra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di lefficacia nella gestione, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
7. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi e di unioni territoriali con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e religiose e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
8. Promuove e supporta, in collaborazione con le associazioni e con le strutture didattiche presenti sul territorio, lo sviluppo e la diffusione di iniziative che vedano nella cultura del rispetto dei diritti umani, della salvaguardia dell'ambiente, del riconoscimento del valore delle diversità dei singoli soggetti e della pace, i nuclei fondamentali di una società civile e democratica.

Art. 6

Le funzioni

1. Il comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative a settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, la tutela e la promozione della sicurezza e di salute dei cittadini e della prevenzione dei rischi presenti nel territorio comunale o che abbiano influenza sulla popolazione del comune.
3. In particolare il comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;

- e) tutela e valorizzazione dei beni culturali dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) difesa del patrimonio viticolo, faunistico e floristico e tutela della carta dei diritti dell'animale;
 - f) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - g) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale del prodotto vitivinicolo;
 - h) servizi nei settori; sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - i) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - l) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
 - m) organizzazione del servizio comunale di protezione civile e in particolare dei servizi di prevenzione e previsione dei rischi, preparazione alle eventuali emergenza e soccorso alla popolazione in caso di catastrofi e calamità.
4. Le funzioni proprie, delle quali il comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
5. Il comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
6. Il comune esercita le funzioni attribuite, delegate o sub-delegate dalla regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.
7. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle funzioni ha come riferimento la popolazione ed il territorio comunale.
8. Il Comune esercita le funzioni proprie precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo i principi dello statuto, fatte salve le funzioni espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
9. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
10. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.
11. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
12. Le funzioni per i servizi di competenza statale sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.
- 13 Il Comune esercita, altresì, le funzioni allo stesso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
14. Le funzioni di cui al comma 7. (sette), sono esercitate secondo i rapporti finanziari e le risorse fissate dalla legge. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

Art.7

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure di decentramento e della economicità della gestione. Essa deve essere informata al principio della massima riduzione degli adempimenti burocratico - amministrativi per rendere più efficiente ed efficace la soluzione dei problemi della comunità. All'autonomia dell'amministrazione fa riscontro un sistema di valutazione dei risultati da parte degli utenti, che viene esercitato con le modalità definite nel regolamento.

2. Per garantire la trasparenza la controllabilità della propria azione, il comune rende pubblici all'albo pretorio:

- a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- b) i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri incentivi di qualsiasi genere a persone, associazioni, enti, istituzioni;
- e) i criteri e le modalità per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi;

d) i criteri di assunzione temporanea di personale e quelli relativi all'emissione dei bandi di concorso.

3. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal consiglio comunale e resi noti ai Cittadini.

4. - Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

CAPO 3-LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 8

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune, formati ed approvati dal consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

3. I regolamenti, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPO 4 - RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art.9

Rapporti con la Regione e gli altri Enti Locali

1. Al Comune è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi stabiliti dalla legge e secondo la sua dimensione territoriale, associativa ed organizzativa, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unità di esercizio a livello regionale.

2. Con legge regionale sono dettati i principi della cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.

3. Il Comune promuove, in forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile. A tal fine il Comune contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli enti locali

alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della Regione. In particolare interviene nella determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale, attuativi dei programmi regionali e concernenti i Comuni e le Province.

4. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. Il Comune promuove, con i Comuni dell'area territorialmente contigua, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale.

CAPO 5 - LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI

Art.10

Società

1. Il comune informa la sua azione amministrativa al reale utilizzo delle possibilità di crescita della comunità all'offerta dalle risorse in possesso di ogni membro della comunità.

2. Favorisce e promuove la reale integrazione nella comunità delle fasce più svantaggiate della popolazione come ad esempio gli anziani, i minori, gli immigrati, gli inabili e i portatori di handicap, garantendo, altresì, la pari dignità tra i sessi.

3. A tal fine informa la sua azione alla realizzazione di un efficiente servizio di assistenza, di supporto ed integrazione sociale, favorendo e sostenendo la partecipazione dei membri della comunità ad associazioni professionali e volontarie del settore.

Art. 11

Patrimonio naturale, agricolo, storico, artistico, culturale, religioso ed artigianale

1. Il comune di Ciro promuove, supporta ed incoraggia iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, artigianale, ambientale ed economico, racchiuso nella cultura plurisecolare dei comuni della Provincia di I Crotona.

2. Il comune promuove la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico artistico, religioso, agricolo ed archeologico, favorendo e sostenendo iniziative che conseguano i suddetti obiettivi.

3. Nell'ambito di un equilibrato e consapevole sviluppo del territorio il comune garantisce, nei termini previsti dal regolamento, la partecipazione della comunità a tutte le scelte di pianificazione territoriale.

4. Favorisce il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività sociale e culturale della comunità.

5. Supporta e favorisce le iniziative per la valorizzazione, la salvaguardia e la commercializzazione del prodotto vitivinicolo, olivicolo e zootecnico.

6. Promuove la cooperazione sovranazionale per lo scambio di esperienze e per la formazione di una coscienza comune tra cittadini di diverse nazionalità europee ed extracomunitarie.

Art. 12

Sviluppo sociale ed economico

1. Il comune, anche in collaborazione dei comuni contermini e le altre istituzioni, promuove lo sviluppo delle attività economiche e produttive che favoriscano, tra l'altro, l'occupazione giovanile, la pari opportunità tra i sessi e la crescita di nuove professionalità. In particolare:

a) coordina le attività commerciali e garantisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo di attività produttive, con particolare riguardo al campo della ricerca, dell'innovazione e della cultura;

c) favorisce il rilancio del turismo stimolando le iniziative culturali ed artistiche e promuovendo a tal fine la creazione, il rinnovamento e la modernizzazione delle relative attrezzature e servizi;

d) tutela e promuove lo sviluppo della qualità dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico e tradizionale;

e) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione;

f) sostiene un progetto che modifichi i tempi e gli orari delle città, rimettendo al centro della loro concezione le donne e gli uomini che ci abitano, rendendo vivibili le differenze, le soggettività, i bisogni, fornendo risposte e servizi adeguati a tutti per una crescita singola e collettiva.

TITOLLO II°

CAPO 1 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 13

Criterio di individuazione

1. Ai sensi dello statuto sono considerati cittadini titolari dei diritti di partecipazione tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto riconosciuto di lavoro, studio o di utenza dei servizi.

2. I cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono titolari, ai sensi del comma 1. (uno), dei diritti di partecipazione di cui al presente capo.

Art. 14

Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini

1. Il Comune partecipa alla vita democratica della città unitamente agli altri soggetti della comunità locale.

2. Il Comune, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, ha un rapporto diretto con i cittadini singoli o associati. A tal fine si dota di regole, strutture ed istituti di partecipazione e democrazia diretta che permettano di compiere democraticamente le scelte, consentendo, altresì, di decidere e di governare.

3. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi della amministrazione; di avanzare istanze, proposte e valutazioni; di interloquire pubblicamente con l'amministrazione, di essere consultati e di controllare l'azione amministrativa.

4. In particolare il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano l'azione dei cittadini, garantendo un continuo collegamento con gli organi comunali e

circostrizionali, rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse, in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.

5. Il Comune promuove altresì organismi di partecipazione aventi, in piena autonomia funzionale, il compito di cooperare allo sviluppo civile, sociale, economico della comunità, nonché alla formazione ed attuazione dei programmi e delle scelte dell'amministrazione.

6. Il Comune riconosce come proprio dovere fornire l'informazione sull'attività amministrativa, nelle forme più idonee, a garanzia dello sviluppo democratico della collettività e della partecipazione attiva dei cittadini.

Art. 15

Rapporti con le associazioni

1. Il Comune considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa, come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile e che sottendono alle scelte di governo.

2. A tal fine:

a) sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti l'associazionismo;

c) prevede la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune; garantisce la consultazione delle libere forme associative accreditate su qualsiasi atto o provvedimento che riguardi il settore di interesse delle stesse. I soggetti di cui sopra possono avanzare proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse.

In tal caso è fatto obbligo agli organi deliberanti competenti di esaminarle fornendo risposta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini;

d) mette a disposizione delle libere forme associative, aventi sede o operanti nel territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità, secondo i criteri e le modalità dell'apposito regolamento sulla concessione dei benefici economici;

e) si avvale di associazioni o di comitati appositamente costituiti per la organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi i fondi necessari, che dovranno essere rendicontati.

3. Il Comune riconosce specifici diritti ed agevolazioni alle associazioni del volontariato. I rapporti tra il Comune e il volontariato possono essere regolamentati da apposite convenzioni che debbono salvaguardare le reciproche autonomie.

4. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti delle libere forme associative e delle associazioni del volontariato che risultino accreditate presso il Comune sulla base di criteri e modalità previsti in leggi ed in regolamenti.

Art. 16

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta che in ogni caso non devono essere inferiori a **30** giorni.

ART. 17 **Contributi alle associazioni**

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 18 **Volontariato**

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della vita personale civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente.
3. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collabora a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
4. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 19 **Organismi di partecipazione**

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum civici finalizzati alla partecipazione della società civile alla elaborazione e definizione delle scelte che riguardano gli interessi collettivi.
2. I forum civici possono essere di carattere generale o di settore. Il forum civico generale è convocato dal sindaco almeno due volte l'anno, in occasione dell'esame della proposta di formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Il forum di settore è convocato dal sindaco o dal presidente del consiglio, in riferimento alle competenze degli organi, su atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia.
3. I forum civici a livello comunale sono convocati dal sindaco o dal presidente del consiglio, per iniziativa propria o su richiesta di un consiglio circoscrizionale, di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri, di un congruo numero di cittadini, associazioni o comitati. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini definisce il congruo numero.
4. I forum civici a livello circoscrizionale, sono convocati dal presidente di circoscrizione, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri circoscrizionali o di un congruo numero di cittadini, associazioni o comitati. Il

regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini definisce il congruo numero.

5. Compongono i forum civici generali, di settore, circoscrizionali tutte le forme di libero associazionismo che chiedano di farne parte. Le riunioni del forum sono pubbliche ed i cittadini hanno diritto di parola.

6. I forum civici generali e di settore sono presieduti dal difensore civico con funzioni di coordinamento, quelli circoscrizionali dal presidente di circoscrizione con identiche funzioni.

7. Dell'ordine del giorno e delle risultanze viene data ampia pubblicizzazione da parte del Comune.

8. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tali organismi nel rispetto dei principi della autogestione.

9. Organismi di partecipazione e consultazione, riservati a bambini e adolescenti, possono essere costituiti su istanza degli stessi o su autonoma iniziativa del Comune. Le modalità di formazione e di funzionamento di tali organismi sono disciplinate negli atti istitutivi, tenuto conto del principio dell'autogestione.

10. Altri organismi di partecipazione possono assumere la forma di comitati per la gestione sociale di servizi e di assemblee costituite da utenti per il controllo della rispondenza dei servizi alle esigenze della utenza, secondo quanto previsto dal titolo IV (quarto) capo 2 (secondo) dello statuto.

11. Gli organismi di partecipazione hanno diritto di assumere tutte le informazioni sugli atti, di intervenire nei procedimenti che li interessano, di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.

12. Il Comune, nelle forme previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, dal regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi e dai regolamenti specifici di ogni servizio, assicura l'esame delle proposte da parte degli organi competenti, rendendo pubbliche le relative determinazioni.

Art. 20

Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti o provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e sui quali per legge i soggetti debbono intervenire, assicura, nei modi e nelle forme di cui al titolo IV (quarto) capo 3 (terzo) dello statuto e del regolamento sul procedimento amministrativo, la partecipazione e la consultazione dei cittadini interessati.

2. Il Comune prevede forme di consultazione della popolazione per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, di piani o programmi generali riguardanti i vari settori dell'amministrazione, o prima di prendere le decisioni o successivamente all'attuazione dei provvedimenti.

3. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti forme:

- a. assemblee con la popolazione;
- b. forum civici comunali e circoscrizionali;
- c. consulte;
- d. sondaggi;
- e. referendum;
- f. democrazia elettronica.

Le modalità di funzionamento delle forme di partecipazione suddette sono disciplinate dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

Art. 21

Petizioni – proposte – istanze

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.
2. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della giunta o del consiglio comunale, le stesse vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo firmatario della petizione, istanza o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. Nel corso della seduta l'organo deliberante provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione scritta all'interessato o agli interessati nei termini previsti dal suddetto regolamento.
3. I cittadini singoli o associati possono presentare proposta di atto deliberativo adeguatamente motivata e sottoscritta indirizzandola all'amministrazione comunale. Il sindaco o il presidente del consiglio, a seconda della competenza, sono tenuti ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta utile degli organi deliberanti. Nel corso della seduta di detti organi i firmatari della proposta di atto deliberativo sono invitati ad illustrarla nei termini e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. L'organo competente nel corso della stessa seduta assume la decisione conseguenziale.
4. Di tutte le istanze - petizioni - proposte presentate e delle decisioni assunte viene data ampia pubblicizzazione a cura dell'ufficio stampa e dell'ufficio relazioni con il pubblico attraverso il bollettino comunale e gli altri spazi e strumenti di informazione del Comune.
5. I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente ai dirigenti o funzionari responsabili di uffici e servizi istanze e petizioni su problematiche e disservizi per materie e funzioni attinenti alla competenza degli stessi.
6. I suddetti responsabili sono tenuti a fornire direttamente risposte motivate entro i termini previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.
7. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale, copia delle stesse, a cura dell'ufficio protocollo, va inviata al difensore civico, il quale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

Art. 22

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale è preceduta da una istruttoria pubblica allo scopo di configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire.
2. L'istruttoria pubblica è indetta dal consiglio comunale su iniziativa della giunta, di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri assegnati.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto di parte, oltre alla giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere diffuso.
4. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 23

Azione Popolare e delle Associazioni di protezione ambientale

1. I cittadini singoli o associati, purché elettori, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. In seguito all'ordine del giudice con il quale viene integrato il contraddittorio nei confronti del Comune, chi ha promosso l'azione o il ricorso dovrà assumersi l'onere delle spese a cui eventualmente il Comune sia condannato, salvo che quest'ultimo costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi.
3. Le Associazioni di protezione ambientale, individuate dalla legge, possono proporre al giudice ordinario le azioni risarcitorie che spettano al Comune, in caso di danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

Art. 24

Diritto all'informazione e all'accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
2. Il Comune garantisce a tutti i cittadini singoli o associati il diritto all'informazione relativa all'attività da esso svolta o concernente dati o atti di cui lo stesso sia in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da aziende autonome e speciali, da istituzioni, da consorzi, da enti pubblici, da gestori di pubblici servizi, da società o enti da esso dipendenti controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica.
3. E' assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in forma di presa visione o in forma di estrazione di copie, previo pagamento dei costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visione.
4. E' altresì garantito l'accesso ai documenti anche in fase istruttoria.
5. Il regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi disciplina le forme, i modi ed i tempi per l'esercizio del diritto di informazione e di accesso, detta le norme necessarie ad assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sui tempi e l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
6. Le limitazioni al diritto di informazione e di accesso sono espressamente previste da norme giuridiche o per effetto di motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
7. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
8. Il sindaco ha facoltà di differire, secondo i modi e le forme previste, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso, fino alla formulazione della proposta definitiva, l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni hanno accesso alle strutture e ai servizi del Comune secondo le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e da quello sull'accesso agli atti, documenti e servizi.

10. Le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali sportelli alle imprese, sportelli unici della pubblica amministrazione, sportelli polifunzionali. Gli uffici operano con modalità stabilite da apposito regolamento.

11. L'ufficio relazioni con il pubblico assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione secondo le modalità previste dal regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi. Assume inoltre ogni idonea iniziativa utile a far conoscere ai cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli.

12. Le aziende autonome e speciali, le istituzioni, i consorzi, le società, gli enti dipendenti dal Comune, i gestori di pubblici servizi di competenza comunale hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

CAPO 2 – REFERENDUM - DIFENSORE CIVICO

Art. 25 Referendum

1. Il Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.

2. Il referendum ha carattere consultivo e abrogativo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali, circoscrizionali.

3. Il referendum riguarda materie di interesse generale, fatta salva la competenza esclusiva del Comune sulle stesse.

4. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina le materie che non possono essere oggetto di referendum in quanto in contrasto con leggi, con altri provvedimenti aventi forza di legge o con disposizioni comunque, obbligatorie per il Comune.

5. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

6. La proposta di indizione del referendum è avanzata dal consiglio comunale o per iniziativa popolare.

7. Le proposte avanzate dal consiglio comunale debbono essere approvate con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri assegnati. La proposta di iniziativa popolare deve essere avanzata da n. 10 (dieci) elettori e, qualora sia giudicata ammissibile, va sottoscritta da almeno 500 (cinquecento) cittadini aventi diritto al voto referendario.

8. Le proposte di indizione di cui al comma 6. (sei) del presente articolo devono preventivamente essere giudicate ammissibili da un comitato di garanti costituito dal difensore civico comunale, che lo presiede, dal difensore civico provinciale e in subordine da quello regionale, da un esperto designato dal prefetto della provincia di Ancona. Lo stesso dura in carico per la durata della legislatura. Il consiglio comunale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal suo insediamento, prende atto della costituzione del comitato dei garanti.

9. La proposta di referendum deve contenere indicazioni precise dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro, semplice ed univoco. Limitatamente al referendum abrogativo la proposta può essere formulata solo una volta che l'atto sia divenuto esecutivo.

10. Le decisioni del comitato sono vincolanti e delle stesse il consiglio comunale con propria deliberazione prende atto. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco.
11. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina i tempi e le modalità di svolgimento del referendum.
12. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
13. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia, con decisione vincolante per entrambe le parti, il comitato di garanti di cui al comma 8. (otto) del presente articolo.
14. Il referendum decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; va invece posticipato, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.
15. Entro 60 (sessanta) giorni dalla consultazione il consiglio comunale proclama l'esito della stessa ed assume gli atti e i provvedimenti conseguenziali all'esito del referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio, di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.

Art. 26

Difensore civico

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di nominare un difensore civico a livello comunale, con le modalità stabilite nel successivo art 20.
2. L'azione del difensore civico si svolge nei confronti del Comune e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati.
3. Il Comune di Cirò si fa promotore presso gli altri enti pubblici presenti nel territorio affinché il difensore civico possa essere autorizzato ad operare anche al loro interno.

Art.27

Funzioni del difensore civico

1. In base ai principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, il difensore civico vigila sull'operato degli enti di cui all'Art. 17. Agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti del Comune.
2. Il difensore civico, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.
3. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune e dagli organi degli enti da esso controllati e di quelli che si avvalgono dello stesso.
4. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
5. Il difensore civico presiede, con funzioni di coordinamento dell'assemblea, le riunioni dei forum civici convocati a livello comunale.
6. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico, sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici degli enti di cui all'Art. 17 .

7. Il difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.
8. Il difensore civico formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
9. Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il difensore civico interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo ne chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio.
10. Il difensore civico, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di richiedere al responsabile del procedimento l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.
11. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
12. Il difensore civico svolge altresì le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art.28

Attività del difensore civico

1. Il difensore civico, con cadenza semestrale, redige una relazione dettagliata diretta al consiglio comunale e agli enti che si avvalgono di tale ufficio, nella quale riferisce sull'attività svolta, segnala le disfunzioni e gli abusi riscontrati per sua autonoma iniziativa e quelli su istanza dei cittadini, illustra i risultati conseguiti a seguito del suo intervento. Il difensore civico può presentare all'amministrazione comunale, sulla base delle problematiche affrontate nell'espletamento del suo mandato, proposte atte a semplificare procedimenti amministrativi nonché la fruizione dei servizi.
2. La relazione va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o degli organismi corrispondenti degli altri enti pubblici interessati. Il presidente del consiglio valuta se sussistono motivi per l'espressione di indirizzi da parte del consiglio al sindaco ed alla giunta per la soluzione delle problematiche evidenziate nella relazione.
3. Il difensore civico è tenuto ad inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al sindaco e al presidente del consiglio comunale o agli altri enti pubblici interessati. Lo stesso è tenuto a segnalare al sindaco e al segretario comunale/direttore generale comportamenti omissivi tenuti dai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine a richieste o comunicazioni di disservizi dallo stesso effettuate.
4. La relazione di cui al comma 1. (uno) e quelle di cui al comma 3. (tre) del presente articolo sono pubbliche, delle stesse viene data ampia pubblicizzazione a mezzo del bollettino comunale e a mezzo della rete civica.
5. Il difensore civico informa, altresì, il forum civico comunale del suo operato in occasione della presentazione del bilancio di previsione.

Art. 29

Nomina del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica 3 (tre) anni, non è rinnovabile nell'incarico per il mandato successivo.
2. I poteri inerenti l'ufficio sono comunque prorogati fino all'elezione del successore.
3. Il difensore civico deve risiedere nel Comune da almeno 5 (cinque) anni, è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale, di comprovata integrità, preparazione ed esperienza acquisite per incarichi e/o funzioni

svolte in enti pubblici o privati, in associazioni, organizzazioni ed organismi di carattere civile, giuridico e sociale. Lo stesso all'atto della candidatura non deve ricoprire incarichi o funzioni in organizzazioni politiche e sindacali, deve essere in possesso di Laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.

4. Il difensore civico viene eletto, dal consiglio comunale. L'elezione avviene in seduta pubblica e a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) i componenti l'assemblea. Se tale maggioranza non è raggiunta nella prima votazione, il consiglio comunale procede nella stessa seduta ad una seconda votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; qualora sia infruttuosa anche quest'ultima votazione, si procede ad un'ulteriore votazione, sempre a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, da tenersi in altra seduta entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi.

5. Il consiglio comunale è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale, in mancanza, dal sindaco, le sedute della stessa vengono tenute presso l'aula consiliare, il verbale delle sedute è redatto dal segretario comunale.

6. Il difensore civico può essere revocato dalla carica prima della scadenza del mandato per gravi violazioni di legge o per accertata inadempienza ai doveri del proprio ufficio.

7. La revoca è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati.

8. Il difensore civico è revocato di diritto dall'incarico qualora si verifichi nei suoi confronti una delle situazioni che ne comportano la ineleggibilità o incompatibilità.

9. Alla carica di difensore civico non sono nominabili:

a) i cittadini che rivestano cariche elettive di primo o secondo grado a livello circoscrizionale, comunale, sovracomunale;

b) i dipendenti di enti, istituti ed aziende a partecipazione pubblica presenti sul territorio comunale e quanti hanno rapporti di lavoro o consulenza con il Comune od enti ad esso collegati;

c) i membri dei comitati regionali di controllo;

d) tutti coloro che per ragioni del loro ufficio rientrano tra i soggetti sottoposti all'intervento istituzionale del difensore civico.

e) chiunque abbia contenzioso giudiziario ed amministrativo in atto con il Comune in qualità di attore o convenuto.

d) parenti fino al 2° grado con i componenti della Giunta Comunale.

10. Il difensore civico ha sede presso il Comune e dispone di un proprio ufficio.

11. La giunta determina con specifico provvedimento le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche a disposizione del difensore civico.

12. L'ufficio del difensore civico deve essere accessibile al pubblico, sia da un punto di vista logistico che da quello degli orari.

13. Il difensore civico gode del trattamento indennitario pari alla metà dell'indennità spettante alla carica di assessore comunale. Si applicano allo stesso le disposizioni sui viaggi e missioni previste per gli amministratori comunali.

TITOL O III°

CAPO 1 – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30

Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta.

Art. 31

Norme di carattere generale

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo del Comune.
2. In tale veste esso assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
3. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e dai consiglieri.
4. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo statuto.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dagli articoli 45 e 59 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.
6. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 32

I Consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio. Hanno diritto, inoltre, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, di ordine del giorno ed emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento del consiglio comunale. La risposta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 (trenta) giorni. Il sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta, in questo caso l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale; qualora sia richiesta risposta orale, l'interrogazione è iscritta, nei termini e con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale, all'ordine del giorno dello stesso nella prima seduta utile. Il diritto di iniziativa, si esercita, altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere, è trasmessa al presidente del consiglio che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo aver acquisito, ove necessario, i pareri prescritti dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dal segretario comunale e dai dirigenti e funzionari del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni da esso dipendenti o a cui partecipa, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti posti in essere dal Comune o dallo stesso detenuti in via stabile sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
4. I consiglieri debbono intervenire alle sedute del consiglio comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
5. Il consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. Il consigliere che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del consiglio comunale deve darne comunicazione scritta

motivata al presidente entro 3 (tre) giorni dallo svolgimento della seduta. Il presidente del consiglio, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del consigliere, procede d'ufficio a notificare allo stesso contestazione delle assenze effettuate e non giustificate, richiedendo allo stesso di comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze. Qualora decorsi 10 (dieci) giorni dalla notifica il consigliere non presenti nota giustificativa delle assenze, il consiglio ne dichiara la decadenza e procede, nella stessa riunione, alla surrogazione.

Art. 33

Dimissioni dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno presentate o inviate in forma scritta e debitamente firmate, al consiglio nella persona del presidente e debbono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000

Art. 34

Presidenza del consiglio

1. Il consiglio comunale nella prima seduta ha facoltà di eleggere, tra i suoi membri, escluso il Sindaco, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati, il "Presidente del Consiglio". Se dopo il primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista si procede, con successive votazioni da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza semplice e con voto limitato ad un candidato; in caso di parità è eletto il consigliere più anziano per età.

2. Agli adempimenti di cui al precedente comma il consiglio procede in seduta pubblica e a voto segreto.

3. Nella stessa seduta e con le stesse modalità si procede alla elezione di un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

4. I poteri del presidente sono:

a) la rappresentanza del consiglio;

b) la predisposizione dell'ordine del giorno che è autonoma per le funzioni proprie dei singoli consiglieri e per quanto attiene alle dimissioni, decadenze, supplenze degli stessi; mentre è ricettiva dei punti presentati dal sindaco, dalla giunta e dagli altri soggetti previsti dallo statuto e dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e da quello sul decentramento;

c) la direzione dei lavori del consiglio assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;

d) la fissazione della data delle riunioni del consiglio, previa consultazione con l'ufficio di presidenza;

e) la sottoscrizione e la diramazione degli avvisi di convocazione di consiglio;

f) la proclamazione del risultato delle votazioni;

g) l'informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;

h) la presidenza della conferenza dei capigruppo e dell'ufficio di presidenza;

i) l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari e delle altre commissioni eventualmente istituite e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;

l) l'autorizzazione ai consiglieri comunali all'effettuazione delle missioni;

m) la cura dei rapporti periodici del consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

5. Il presidente è garante dell'autonoma responsabilità di indirizzo, di programma, di pianificazione e di controllo dell'organo consiliare; nell'espletamento delle sue funzioni non compete allo stesso alcuna discrezionalità e i suoi provvedimenti debbono essere motivati sulla base dello statuto e del regolamento del consiglio.
6. Il presidente si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità.
7. Il presidente del consiglio gode del trattamento indennitario pari all'indennità spettante alla carica di assessore comunale.
8. Fino alla nomina del Presidente del Consiglio le relative funzioni sono svolte dal Sindaco.

Art. 35

Mozione di sfiducia – Presidenza del consiglio

1. Il presidente del consiglio può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri e votata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata sulla base di violazione di leggi, dello statuto o dei regolamenti.

Art. 36

Ufficio di Presidenza

1. Il presidente convoca e presiede l'ufficio di presidenza del consiglio, organismo consultivo del presidente per la definizione del programma dei lavori del consiglio e per il coordinamento delle attività delle commissioni consiliari.
2. Dell'ufficio di presidenza del consiglio fanno parte, oltre al presidente ed al vice presidente, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, alle sue riunioni è di norma invitato il sindaco o suo delegato. Si riunisce almeno una volta al mese e si avvale della collaborazione del segretario comunale e del responsabile affari generali.

Art. 37

Funzionamento del consiglio

1. L'attività del consiglio, nel rispetto delle norme statutarie, è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute, per la presentazione e la discussione delle proposte, sulla base dei principi di indirizzo fissati dallo statuto.
2. Sono istituite in seno al consiglio comunale commissioni permanenti, per settori organici di materia, con funzioni referenti, consultive e di istruttoria delle pratiche da trattare nelle adunanze. Il regolamento ne disciplina il funzionamento, il numero e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, salvaguardando la presenza di ciascun gruppo.
3. Sono istituite altresì la commissione per l'istruttoria ed esame dei diritti di pertinenza comunale inerenti la legge 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone "handicappate" e la commissione delle "pari opportunità". I rispettivi regolamenti ne disciplineranno il funzionamento, il numero e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, salvaguardando la presenza di ciascun gruppo consiliare.
3. Alle commissioni consiliari può essere deferito dal consiglio, con eventuale predeterminazione dei criteri guida, il compito di studiare ed approfondire questioni specifiche di natura programmatica, nonché di redigere il testo di atti deliberativi anche di natura regolamentare. Gli atti redatti dalla commissione possono essere sottoposti alla votazione del consiglio senza discussione generale, qualora abbiano ottenuto il voto unanime favorevole di tutti i componenti della commissione competente, fatte salve le dichiarazioni di voto.

4. Le commissioni consiliari esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti dal Comune o dallo stesso vigilate.
5. Il consiglio comunale può altresì istituire con le modalità previste dal regolamento, commissioni speciali di studio per l'esame di particolari materie o attività, fissandone preventivamente la durata.
6. A maggioranza assoluta dei propri membri il consiglio può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Le commissioni debbono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari, la composizione del consiglio comunale.
7. La deliberazione che istituisce la commissione di indagine indica l'oggetto, la composizione e il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio. La commissione provvede ad eleggere un proprio presidente. Essa è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al consiglio. Il regolamento del consiglio stabilisce le norme per la nomina del presidente e disciplina l'esercizio dei poteri e il funzionamento della commissione.
8. Il consiglio comunale al fine di assicurare l'organico e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo istituisce una commissione consiliare di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare le verifiche previste dall'articolo dello statuto relativo all'attività di controllo del consiglio comunale. La composizione della commissione di controllo e di garanzia è stabilita dal consiglio in modo da assicurare con criteri proporzionali la partecipazione spettante alla maggioranza e all'opposizione. La presidenza di detta commissione è attribuita all'opposizione secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.
9. Le commissioni previste da leggi o regolamenti sono disciplinate dalle norme istitutive delle stesse.
10. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente del consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente. In mancanza dell'elezione delle predette figure, il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco dal Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano.
11. Il consiglio comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il sindaco. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il sindaco. Il consiglio delibera a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti (ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti) fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento consiliare. In particolare per l'approvazione e l'esecutività del presente Statuto si applicano le disposizioni di cui all'art.6 commi 4 e 5 del D.Lig. 267/2000.
12. In tutti gli organismi, di competenza del Consiglio Comunale, deve essere rappresentata la minoranza.
13. Per le nomine e le designazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.
14. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. .
15. I consiglieri esprimono, di norma, il loro voto in modo palese, salvo i casi previsti dalla legge dal presente statuto e dal regolamento consiliare.
16. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è

segreto, salvi i casi previsti dalle legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

17. Le commissioni consiliari permanenti e l'ufficio di presidenza possono procedere ad audizioni con soggetti pubblici e privati e con gli organismi della partecipazione, anche su richiesta degli stessi, per questioni di particolare rilevanza e di competenza del consiglio. I rispettivi regolamenti del consiglio comunale e della partecipazione ne disciplinano le forme e le modalità.

18. Di ogni seduta del consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

19. Il segretario comunale soprintende alla redazione del verbale di cui è unico responsabile. Il verbale riporta in modo sintetico le posizioni espresse dal consiglio. Nella redazione del verbale il segretario comunale può avvalersi di personale idoneo, utilizzando i mezzi tecnici a disposizione.

Art. 38

Conferenza dei gruppi consiliari

1. La composizione, il funzionamento e le competenze della conferenza dei gruppi consiliari è determinata nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 39

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

2. Ai gruppi sono assicurati idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi per il loro funzionamento. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi, delle attrezzature e dei servizi necessari.

Art. 40

Convocazione del consiglio

1. Il consiglio comunale si riunisce almeno tre volte all'anno. Si riunisce inoltre, quando ulteriormente occorra, su convocazione del presidente del consiglio, in caso di Sua assenza o impedimento, del Vice presidente del consiglio, in caso di mancata elezioni delle predette figure il consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, in caso di assenza o impedimento dal Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal consigliere anziano.

In attesa dell'emanazione del regolamento del Consiglio Comunale, si stabilisce preventivamente che la convocazione del Consiglio Comunale può avvenire: 1) In "Seduta Ordinaria" (obbligatoria per l'approvazione del Bilancio annuale di Previsione e del Conto Consuntivo), con avvisi da notificare a tutti i consiglieri comunali e al Difensore Civico (se eletto) almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza; 2) In "Seduta Straordinaria" con avvisi da notificare a tutti i consiglieri comunali e al Difensore Civico (se eletto) almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza; 3) In seduta "Straordinaria -Urgente" per motivi straordinari ed urgenti, con avvisi da notificare a tutti i consiglieri comunali e al Difensore Civico (se eletto) almeno 24 ore prima della data fissata per l'udienza.

2. Il presidente del consiglio (o il Sindaco) è tenuto ad indire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente (o del Sindaco), che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione, comprendente l'elenco degli argomenti da trattare, è notificato ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite nel presente Statuto e dal regolamento del consiglio comunale,

prevedendo che, su richiesta dei destinatari, lo stesso possa avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica.

4. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri comunali.

5. L'adunanza in seconda convocazione deve avvenire in altro giorno da prevedersi nell'avviso in prima convocazione, dandone avviso ai consiglieri assenti nella prima adunanza.

Art. 41 **Prima seduta**

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti, dal sindaco e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.

2. La seduta è presieduta dal Sindaco per la convalida degli eletti. Il consiglio comunale, se ritiene, può procedere nella stessa seduta all'elezione del presidente e del vice presidente dell'assemblea, con le modalità di cui all'art.25. In tal caso la seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente neo eletto, diversamente la seduta continua sotto la presidenza del Sindaco.

3. Il consiglio comunale, sempre nella prima seduta, prende atto dell'intervenuta nomina del sindaco a suffragio universale diretto, riceve il giuramento dello stesso e la comunicazione dei componenti della giunta dal medesimo nominati. Uno degli assessori assume funzioni vicarie in base alla designazione fatta dal sindaco.

Art. 42 **Competenza del consiglio**

1. Il consiglio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo amministrativo-politico generale del Comune. Approva lo statuto, adotta gli atti fondamentali. Le sue funzioni non possono essere delegate ad altri organi comunali.

2. Il consiglio comunale esercita le funzioni e le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed in particolare le competenze allo stesso attribuite dall'articolo 42 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

Art. 43 **Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del consiglio**

1. L'attività di indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal consiglio comunale:

- g. con l'adozione dello statuto e dei regolamenti;
- h. con la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal sindaco;
- i. con l'adozione al fine della predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale di un documento di indirizzi che contenga un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'ente, tenuto conto delle entrate e delle spese, e degli investimenti e che determini su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi;
- j. con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- k. con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- l. con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del sindaco degli orari delle attività;
- m. con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione;

- n. con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- o. con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività o funzioni esercitate dal Comune;
- p. con la valutazione dell'esito di referendum e la determinazione degli indirizzi di attuazione;
- q. con ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del consiglio delle funzioni di indirizzo;
- r. con il dibattito e decisione su petizioni, interrogazioni e proposte di atto deliberativo presentate dai consigli circoscrizionali e/o per iniziativa popolare.

Art. 44

Attività di controllo del consiglio comunale

1. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori; con l'approvazione della relazione programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene, nella fase di approvazione del rendiconto annuale di riferimento, la verifica può avvenire anche durante il corso dell'anno, nei termini fissati dal regolamento del consiglio, per iniziativa del presidente e per il tramite della commissione consiliare di controllo e garanzia. La commissione redige una relazione in ordine allo stato di avanzamento dell'azione e dei progetti compresi nelle linee programmatiche. Copia della relazione è inviata dal presidente del consiglio al sindaco e per suo tramite alla giunta almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza consiliare nella quale la commissione riferisce al consiglio.
3. Le ulteriori funzioni di controllo esplicitate dal consiglio sono:
 - a. il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma annuale dei lavori pubblici;
 - b. la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - c. l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
 - d. l'esame della relazione annuale ed, eventualmente di quelle periodiche, del difensore civico e del collegio dei revisori dei conti;
7. L'attività di controllo è funzione che compete al consiglio comunale ed a tutti i consiglieri.

CAPO 2 – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 45

Norme di carattere generale

1. La giunta è organo di governo del Comune. La giunta collabora con il sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio, ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio.

Art. 46

Elezione del Sindaco e nomina del Vice Sindaco e degli Assessori

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al consiglio, dopo il giuramento.

Art. 47**Composizione della Giunta**

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori compreso tra un minimo di 4 (quattro) ed un massimo di 6 (sei), assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125.
2. Gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.
3. Gli assessori nominati al di fuori dei componenti del consiglio partecipano ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere al quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.
4. E' fatto divieto agli assessori di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
6. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del sindaco.
7. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 48**Mozione di sfiducia – dimissioni – impedimento – rimozione – decadenza – sospensione o decesso del Sindaco**

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati senza computare il sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione al protocollo generale del Comune. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si ha la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario. Qualora si verifichi taluna delle altre cause di cui all'articolo 53, commi 1 e 2 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
4. Il vice sindaco è tenuto a svolgere l'ordinaria amministrazione al solo fine di assicurare il regolare funzionamento della giunta comunale per gli atti riguardanti l'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio comunale.

Art. 49**Funzionamento della Giunta**

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della giunta stessa.

3. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale ed in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario. I verbali delle deliberazioni adottate dalla giunta sono sottoscritti dal sindaco dal Vice sindaco e dal segretario comunale o da chi ne fa le veci.
4. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.
5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco, degli assessori e dei dipendenti a cui sono state attribuite funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
6. Gli assessori coadiuvano il sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare la giunta collabora con il sindaco per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione. Gli assessori elaborano ed aggiornano annualmente un programma delle attività del settore a cui sovrintendono. In detto programma vanno determinati gli indirizzi di azione e i risultati da raggiungere. Il programma è predisposto con il contributo del responsabile del servizio di competenza, è approvato dalla giunta e costituisce il termine di riferimento per la stesura degli obiettivi sulla cui attuazione l'assessore vigila e risponde personalmente al sindaco e alla giunta.
7. Il sindaco e la giunta comunale riferiscono annualmente al consiglio sulla propria attività.

Art. 50

Competenza della Giunta

1. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000 nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, del sindaco e degli organi di decentramento.
2. La giunta opera attraverso atti di indirizzo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essa spetta in particolare:
 - a. la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - b. la predisposizione di schemi di atti e regolamenti di competenza del consiglio previsti dalla legge e dallo statuto;
 - c. l'approvazione di progetti preliminari e definitivi relativi a singole opere pubbliche previste nei relativi programmi;
 - d. l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal consiglio comunale;
 - e. la determinazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, fatti salvi i compiti attribuiti agli organi burocratici dallo statuto e dai regolamenti comunali;
 - f. la determinazione di tariffe, canoni, aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi;
 - g. la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, la relazione e programmatica e gli altri atti correlati;

- h. la definizione, in base alla proposta del direttore generale, ove nominato, o, in caso contrario, sentita la conferenza dei responsabili dei servizi, del piano esecutivo di gestione;
- i. la determinazione in aumento o in diminuzione delle indennità del sindaco e degli assessori;
- j. l'attribuzione delle risorse umane attraverso il piano triennale di assunzioni;
- k. gli atti di controllo dell'azione gestionale da compiere con gli ausili degli organismi di controllo previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- l. l'attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.

CAPO 3 – IL SINDACO

Art. 51

Competenza del Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale.
2. Il sindaco rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o sub delegate al Comune e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
3. Il sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione comunale, coordinando l'attività degli assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al sindaco la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal consiglio in atti e programmi operativi che ne consentano la realizzazione.
4. Il sindaco convoca e presiede la Giunta, dirige e coordina i lavori della stessa garantendone la collegialità dell'azione e mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
5. Il sindaco, nel caso non sia stato eletto il Presidente del Consiglio, convoca e predispone l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, presiede e dirige i lavori della seduta con le modalità previste dai precedenti art.li 25, 28 e 31.
6. Il sindaco, nel rispetto della legge e dello statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli assessori, al segretario comunale ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione. Spetta al sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:
 - a. nominare il segretario comunale ed eventualmente il direttore generale, i responsabili dei servizi e delle altre tipologie direzionali previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. risolvere, avvalendosi del direttore generale, o in mancanza del segretario comunale, eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'amministrazione, ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
 - c. promuovere iniziative ed impartire direttive atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, società o altri enti pubblici o privati appartenenti al Comune o a cui lo stesso partecipa, svolgano la loro attività secondo gli indirizzi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla giunta;

- d. promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune, nonché delle Istituzioni, Aziende, Società o altri Enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dal Comune;
 - e. rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per tale incombenza, in caso di assenza o impedimento, un proprio delegato;
 - f. assumere l'iniziativa, concludere e sottoscrivere accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare assessori o dirigenti comunali per la partecipazione alle singole sedute;
 - g. promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
 - h. sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli assessorati per sottoporli all'esame della giunta;
 - i. provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - j. convocare forum dei cittadini a livello comunale;
 - k. convocare i comizi per i referendum comunali.
7. Il sindaco esercita altresì quale autorità locale le funzioni attribuitegli da specifiche disposizioni di legge. In particolare:
- a) emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari;
 - b) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili ed urgenti. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.
La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
 - c) coordina e riorganizza, in base agli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Le ordinanze di cui alla lettera a) devono essere pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo e chiunque intenda consultarli.
9. In caso di assenza o impedimento del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
10. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 8 .
10. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In caso di emergenza connessa con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando per circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi e uffici pubblici.
11. Al sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

12. Gli atti del sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la denominazione di decreti.

Art. 52

Vice Sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. In caso di contestuale assenza o di impedimento temporaneo del sindaco e del vice sindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dagli assessori secondo l'ordine di elencazione nel documento di comunicazione al consiglio della composizione della giunta.

Art. 53

Deleghe

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti.

3. L'atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

4. La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce ed il sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

5. La delega può essere revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, in qualunque momento.

6. I provvedimenti di delega e di revoca sono comunicati al consiglio.

Art. 54

Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della gestione.

Art. 55

Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge i componenti degli organi comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti debbono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 (uno) comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale e al vice segretario.

TITOLO IV

CAPO 1 – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 56

Principi generali dell'organizzazione

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.
3. Per il perseguimento di tale finalità si adoperano con distinti ruoli e distinte sfere di azione, nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

Art. 57

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale degli enti locali.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla giunta in conformità a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dall'ordinamento e dal presente statuto ed ai criteri espressi dal consiglio comunale.
3. L'organizzazione di cui al comma 1. (uno) si uniforma al principio per il quale gli organi di governo definiscono, anche con atti di indirizzo, gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e flessibilità in relazione alle esigenze dell'ente e in funzione del programma di governo. Nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'organizzazione può prevedere la mobilità negli incarichi sia a livello dirigenziale e di direzione, sia in tutte le posizioni di lavoro in cui è più elevato il grado di discrezionalità dei dipendenti, ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa a garanzia dei cittadini.
5. Il regolamento definisce criteri e caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando per ciascuno di essi le responsabilità attribuite e i risultati attesi.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle attribuzioni gestionali proprie dei responsabili delle strutture di massima dimensione e delle altre eventuali tipologie attivate, ne specifica le modalità attuativo-esecutive, anche distinguendole in relazione alla complessità delle rispettive attività di produzione diretta e di supporto. Determina le modalità attraverso cui i responsabili gestiscono le risorse reali e personali loro attribuite, nonché quelle occorrenti a sopperire eventuali carenze nell'organico o altre situazioni legate alla temporanea assenza di personale e quelle relative all'eventuale trasferimento di personale tra le strutture di massima dimensione, le altre eventuali tipologie organizzative attivate e nell'ambito delle unità e degli uffici dalle stesse ricomprese.
7. Il regolamento disciplina l'oggetto, le modalità di convocazione, partecipazione e pubblicità della conferenza di direzione, la cui composizione è demandata allo stesso.
8. Il regolamento, nel rispetto della legge, detta inoltre norme in merito alle attività a cui sarà assegnato il dipendente in possesso di qualifica dirigenziale al quale, per

qualsiasi ragione, non siano state assegnate o siano state revocate le funzioni di direzione.

Art. 58

Direzione dell'organizzazione

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato per la durata del mandato del sindaco. Le sue funzioni, le modalità per la nomina e la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'ente, sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità a quanto previsto dalla legge.
2. Il direttore generale risponde del proprio operato direttamente al sindaco, da cui riceve direttive e indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.
3. Il direttore generale è responsabile e risponde dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente e del raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi posti dall'amministrazione e contenuti negli strumenti di programmazione.
4. Il direttore generale sostituisce, per quanto di competenza, il dirigente in caso di assenza o impedimento. Sostituisce, inoltre, il dirigente inadempiente adottando tutti i provvedimenti necessari ad eliminare l'inefficienza, compresa la proposta al sindaco di rimozione dall'incarico dirigenziale.
5. Nel caso in cui il direttore generale non sia nominato, il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può attribuire le relative funzioni al segretario comunale, per l'intero periodo del mandato amministrativo. In questo caso, si applicano al segretario comunale tutte le statuizioni previste nel presente articolo.

Art. 59

Funzioni di direzione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
2. Il sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato con provvedimento motivato con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica.

Art. 60

Dirigenti - Funzioni e responsabilità

1. Compete ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, il presente statuto e i regolamenti

espressamente non hanno riservato agli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale così come determinate dagli articoli 97 e 108 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 e dal presente statuto.

4. Sono attribuiti ai dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare quelli indicati dal 3° comma dell'articolo 107 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 e da altre norme in materia di direzione e organizzazione della pubblica amministrazione, nonché quelli agli stessi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

5. I dirigenti, nel rispetto della legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di lavoro e, salva restando la loro personale responsabilità in vigilando, possono delegare ai responsabili delle unità organizzative che fanno parte della propria struttura l'esercizio di funzione e l'emanazione di singoli provvedimenti, anche ad efficacia esterna, nonché l'esecuzione di attività ad efficacia interna, in conformità ai criteri e alle modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. In presenza di motivate esigenze di organizzazione della struttura operativa ed in relazione alla natura delle funzioni da attribuire, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e servizi anche a funzionari di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale con le modalità e nei termini previsti dallo stesso regolamento.

Art. 61

Vertenze legali

1. Il dirigente, ha il potere di proposta motivata di conciliare, transigere, rinunciare alle liti ed agli atti, di ricorrere o di resistere in giudizio nelle controversie relative alle materie di propria competenza. La decisione circa la conciliazione, transazione, rinuncia alle liti ed agli atti e la costituzione o non costituzione in giudizio è effettuata dalla giunta comunale con propria deliberazione, nella quale è nominato il legale al quale è attribuita la difesa della causa.

2. Il potere di rappresentanza in giudizio spetta al sindaco.

Art. 62

Funzioni di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono l'istituzione di servizi e strumenti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo strategico e di controllo interno di gestione previsti dalla legge, nonché per la valutazione della struttura dirigenziale.

2. L'attività di controllo strategico è finalizzata a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico. Essa consiste nell'analisi preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le funzioni affidate dalle norme, gli obiettivi programmatici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell'identificazione di eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

3. L'attività di controllo di gestione è finalizzata a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Le modalità per l'effettuazione di detto controllo sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile.

4. I risultati relativi alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico ed al controllo di gestione sono portati a conoscenza, con le modalità previste dai regolamenti, degli organi di vertice dell'amministrazione e degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Art. 63

Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dagli articoli 98 e 102 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento dell'ente.
3. Il segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
4. Il segretario comunale può emanare nell'ambito delle proprie funzioni circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
5. Il segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.
6. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, ne coordina l'attività e li sostituisce, per quanto di competenza, in caso di assenza o impedimento, eccettuato quando il sindaco ha nominato il direttore generale al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette.
7. In presenza della figura del direttore generale, le analitiche attribuzioni del segretario e del direttore sono disciplinate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Art. 64

Vice Segretario

1. E' istituita la figura del vice segretario con funzioni vicarie del segretario in caso di vacanza o di sua assenza o impedimento.
2. Il vice segretario collabora con il segretario comunale e lo coadiuva nelle proprie funzioni, anche attraverso l'espletamento di competenze dallo stesso delegategli.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità per la nomina del vice segretario.

CAPO 2 – SERVIZI PUBBLICI

Art. 65

Modalità di gestione

1. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dall'articolo 113 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 o dalle altre norme vigenti in materia.
2. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. Il consiglio comunale approva unitamente alla relazione previsionale e programmatica corredata al bilancio preventivo il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare le caratteristiche e le dimensioni dei servizi,

la forma di gestione scelta, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità da perseguire, il piano finanziario di intervento e di gestione.

4. Il Comune, in applicazione dei principi di decentramento e sussidiarietà previsti dalla legge, attua e favorisce, sulla base delle norme regionali, l'organizzazione a livello sovracomunale dei servizi per ambiti territoriali ottimali. Lo stesso favorisce e promuove l'organizzazione di servizi autonomamente gestiti dalla società civile attraverso le sue diverse componenti: cittadini, famiglie e formazioni sociali.

5. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, negli atti o nei regolamenti istitutivi vanno previsti i criteri di rapporto e le forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune, al fine di assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 66

Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.

2. La carta dei servizi individua, rende pubblica e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

3. Il consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 67

Partecipazione e controllo del cittadino utente

1. E' garantita, nelle forme e con i mezzi più idonei a ciascun cittadino utente l'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, le caratteristiche delle prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.

2. Il Comune riconosce e consulta, nelle forme previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e dai regolamenti per materia, i comitati e le organizzazioni dei cittadini utenti autonomamente costituiti con funzioni di controllo e proposta sulla gestione dei servizi.

Art. 68

Partecipazione a società per azioni

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici. Il Comune può altresì partecipare, anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche. Le modalità di partecipazione a società miste con quota non maggioritaria del Comune è regolata dalle norme vigenti in materia.

2. La partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale è informata alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo da quella di gestione, nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.

3. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune, sono sottoscritti con le società partecipate

appositi contratti di programma, approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

4. La indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse tra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio. I candidati alla carica sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi del consiglio comunale scelti al di fuori di esso tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale ed una comprovata competenza tecnico - amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.

CAPO 3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 69

Procedimento amministrativo

1. Il Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e non espressamente vietati dalle leggi per il perseguimento dei propri fini.

2. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati a norma della legge 07.08.1990, n. 241 e nel rispetto delle disposizioni legislative di settore.

3. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Per i procedimenti amministrativi che coinvolgono vari interessi pubblici o che necessitano di intese o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 07.08.1990 n.241.

4. Per ogni procedimento, il regolamento determina l'unità organizzativa e il soggetto responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Le determinazioni regolamentari sono rese pubbliche nelle forme più idonee.

5. E' garantita, attraverso misure organizzative idonee, l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a norma della legge.

Art. 70

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurata la partecipazione dei soggetti direttamente interessati o portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale a norma della legge 07.08.1990, n. 241 e secondo le modalità ed i termini previsti da apposito regolamento.

2. Ove sussistono oggettive e concrete ragioni di urgenza è facoltà dell'amministrazione adottare provvedimenti cautelari, anche prima di porre in essere quanto previsto nel comma 1. (uno).

Art. 71

Giusto procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguano obbligatoriamente ad un'istanza o che sono iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso. Il termine per la conclusione di ogni procedimento è determinato dal regolamento, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione a norma dell'articolo 3 della legge 07.08.1990, n. 241. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. In ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

TITOL V

CAPO 1 – AUTONOMIA FINANZIARIA

Art.72

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 73

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il termine previsto dalla legge e/o dal regolamento di contabilità il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, progetti ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

Art. 74

Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Comune dovrà dotarsi del regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti, nonché, tutti i regolamenti previsti per legge necessari al corretto e regolare svolgimento e funzionalità dei servizi e dell'attività amministrativa.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

CAPO 2 – REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 75

Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri, un revisore unico dei conti.
2. Il revisore è scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art.234 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Dura in carica 3 (tre) anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.
4. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta. Collabora con il consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel conto consuntivo.
5. Il revisore esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore svolge inoltre tutte le funzioni ad esso demandate dalle norme legislative in materia.
6. IL revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

Art. 76

Dimostrazione dei risultati di gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati attraverso il rendiconto, la giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporti ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il conto consuntivo è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

3. Il segretario ed il ragioniere accompagnano la proposta del conto consuntivo alla giunta municipale con una relazione congiunta contenente valutazioni operative sulla gestione, proposte e suggerimenti per il miglioramento della stessa.

Art. 77

Controllo economico interno della gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità del buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dagli articoli 147, 196 e 197 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità. Il controllo di gestione è svolto in riferimento a singoli servizi e centri di costo così come individuati dalla giunta e si articola sulla base di quanto previsto dall'articolo 197 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 e dalle altre leggi in materia.

4. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi definiscono, ognuno per quanto di competenza, le modalità e le strutture demandate all'effettuazione della funzione del controllo di gestione in conformità con le leggi che lo disciplinano.

TITOLO VI

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI

Art. 78

Collaborazione fra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni della A.S.L. n.5 ed in particolare con i Comuni contermini, con la Provincia, la Regione ed altri enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

CAPO 2 - FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 79

Convenzioni e consorzi

1. Le forme associative, di cui agli articoli 30 e 31 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di cooperazione ed integrazione affermati dal presente statuto.
2. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposite convenzioni.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. Possono altresì essere delegati ad enti sovra comunali od a comuni contermini l'esercizio di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4. Per l'esercizio di funzioni o di servizi, anche a carattere imprenditoriale, il Comune può partecipare a consorzi.
5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettive le funzioni di indirizzo e controllo degli enti aderenti

Art. 80

Unione tra Comuni

1. Il Comune di Cirò si fa promotore, unitamente ad altri Comuni ricompresi nel territorio della A.S.L. n.5, con particolare riguardo ai Comuni contigui, di iniziative atte a costituire l'Unione tra uno o più Comuni al fine di esercitare congiuntamente alcune funzioni di competenza di ciascun ente.
2. La costituzione dell'Unione, da realizzarsi negli ambiti e nei termini previsti dalla legge, è finalizzata a creare una rete permanente di cooperazione tra i Comuni aderenti, in grado di realizzare sia economie di azione che di scala, nonché l'integrazione dell'azione politica per quanto attiene, in particolare, alle funzioni in materia di pianificazione territoriale, ed alla gestione di servizi a rete, quali lo smaltimento dei rifiuti, i servizi informatici e informativi, i servizi ambientali, i servizi alla persona.

Art. 81

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri enti e soggetti pubblici, il sindaco, sulla base degli indirizzi, dei piani e programmi approvati dagli organi collegiali competenti, promuove ed interviene nell'accordo.
2. Il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati e sottoscrive l'atto che formalizza il consenso unanime delle amministrazioni partecipanti.
3. Per le modalità, i contenuti e le procedure inerenti gli accordi di programma si rinvia alle disposizioni dell'articolo 34 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

Art.82

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgv. n°267 18/08/2000, ed altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 83

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto viene approvata con le modalità previste dall'art.6 comma 4° del D.Lgs. 267/2000 ed entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie e del precedente Statuto Comunale.

2. Il Consiglio Comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto e dalla legge, a maggioranza assoluta. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e il presente Statuto.

3. Per quanto non previsto dallo Statuto valgono le norme del D.Lgv. n°267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.